Sotto la lente

	IL CASO	LA SOLUZIONE
IL RITORNO ANTICIPATO	**Un dipendente è assente dal posto di lavoro e risulta coperto da un regolare certificato medico in corso di validità: nel caso in cui questo soggetto dichiari al proprio datore di lavoro di essere intenzionato a riprendere il servizio in anticipo, è possibile riammetterlo prima della data di fine malattia che il medico aveva indicato sul certificato?**	Secondo quanto precisato dall'Inps (si veda il messaggio 12 settembre 2014, n. 6973), il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.
SE LA VISITA NON AVVIENE	**Quali sono i requisiti di legalità che deve avere il certificato rilasciato dal medico curante? Al di là della difficoltà di dimostrare comportamenti non corretti, che valore ha un certificato rilasciato senza che il lavoratore sia stato visitato?**	Viola il codice deontologico il medico che compila un certificato di malattia senza aver visitato il paziente: sarà sospeso dalla professione per un mese (Cassazione, 9 marzo 2012, n. 3705). Commette il reato di falso ideologico (articolo 480 del Codice penale) il medico convenzionato che rilasci un certificato senza visita (Cassazione penale, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 18687).
I PUBBLICI DIPENDENTI	**Per i pubblici dipendenti quali regole si applicano in materia di fasce orarie di reperibilità? Premesso che sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato, ci sono casi in cui non sussiste comunque l'obbligo di stare in casa?**	Il Dpcm 18 dicembre 2009, n. 206, dispone che le fasce di reperibilità dei dipendenti della Pa vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi. Niente reperibilità se l'assenza è dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per causa di servizio, stati patologici per una situazione di invalidità riconosciuta.
TOSSICODIPENDENZA	**Vorremmo sapere se - nel caso di certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di tossicodipendenza (indipendentemente dal fatto che queste fattispecie comportino la necessità di un soggiorno in comunità terapeutica) - spetta il normale trattamento economico e a quali condizioni. Inoltre, in questo caso il lavoratore deve rimanere reperibile per i controlli?**	La prestazione economica a carico Inps spetta solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa, da confermare con i controlli sanitari. Precisato che il soggiorno in comunità terapeutica non è equiparabile al ricovero ospedaliero, anche per tali soggetti vale l'obbligo di reperibilità durante le "fasce orarie", anche all'interno della comunità (Inps, circolare 25 luglio 2003, n. 136).
RICHIESTA DI PIÙ VISITE	**Il datore di lavoro che, a fronte di continue assenze per malattia da parte di un proprio dipendente, faccia richiesta di numerose visite di controllo, sempre da eseguire durante le fasce orarie previste, commette qualche tipo di illecito? In particolare, tale condotta può essere ritenuta persecutoria o costituire mobbing nei confronti del dipendente?**	Non costituisce mobbing sottoporre il lavoratore a continue visite fiscali, ove manchi la prova di un disegno persecutorio (Cassazione, 6 novembre 2015, n. 22721, e 1° agosto 2008, n. 21028). È infondata la tesi della natura persecutoria circa l'orario dei controlli, poiché la scelta dell'ora di visita spetta al medico "fiscale" (Cassazione, 13 dicembre 2005, n. 27429).
IL MANCATO RIENTRO	**Sono un ingegnere, titolare di uno studio che applica ai dipendenti il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 17 aprile 2015. Ultimamente un dipendente con mansioni di impiegato amministrativo, assente per malattia, non è rientrato in servizio dopo che il medico fiscale da noi attivato con richiesta all'Inps lo ha dichiarato guarito: come devo comportarmi?**	Per l'articolo 102 del Ccnl il lavoratore deve presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato medico: se non lo fa o ritarda ingiustificatamente, il rapporto è risolto di diritto, senza che sia dovuto il mancato preavviso. Poiché le dimissioni per fatti concludenti non sono più possibili (visto l'obbligo del lavoratore di usare la procedura online), va attivato un iter disciplinare.
VALIDE GIUSTIFICAZIONI	**È possibile - per il lavoratore che è risultato assente alla visita di controllo - addurre a posteriori un giustificato motivo di assenza, o è necessaria la cosiddetta forza maggiore? Esiste qualche caso pratico in cui - alla luce delle situazioni che si erano venute a creare - le giustificazioni sono state ritenute valide?**	Il giustificato motivo di assenza alla visita non ha a che fare con la forza maggiore, ma sussiste se c'è ragionevole impedimento o valida ragione, socialmente apprezzabile (Cassazione, 23 maggio 2016, n. 10661, e 23 febbraio 2001, n. 2624). È ingiustificata l'assenza di chi ha accompagnato la moglie, priva di patente, a fare la spesa (Cassazione, 3 agosto 1995, n. 8508).